

## CONVERSIONE PATENTE NON COMUNITARIA

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall'acquisizione della residenza.

Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.

Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l'abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

- Albania (**accordo** valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (**accordo** valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (**accordo** valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (**accordo** valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (**aggiornamento** dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (**aggiornamento** dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (**accordo** scaduto l'8 aprile 2018)
- Sri Lanka (**accordo** valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (**accordo** valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (**accordo** valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (**accordo** valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se:

- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

---

**Richiesta conversione patente non comunitaria**

## Documentazione

- domanda su modello TT 2112 disponibile
- attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui **una autenticata**
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un **medico abilitato**

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta **traduzione giurata** del documento di guida.